



COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 44/2018

CHIEDENTE L'ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Vacallo, 19 febbraio 2018/RM 2113

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

1.

L'esito della votazione cantonale del 21 maggio 2017, che ha approvato la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmp) votata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016, ha introdotto l'obbligo per tutti i Comuni della copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le nuove disposizioni prevedono una tassa base, che copre i costi di raccolta ed i costi fissi, ed una tassa sul quantitativo, prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura, il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento (art.18 cpv. 2 LALPAmp).

La legge prevede che il Comune disponga di una certa autonomia per la fissazione della tassa base (art.16 cpv. 4 e cpv. 5 e art. 18a cpv. 6 LALPAmp), mentre il prezzo del sacco dev'essere sempre fissato dal Municipio mediante Ordinanza entro i limiti della forchetta indicata dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3 LALPAmp). Il Consiglio di Stato ha fissato la forchetta di riferimento per il prezzo del sacco da 35 litri tra CHF 1.10 e CHF 1.30. Il relativo tariffario è pubblicato dal Consiglio di Stato, il quale, in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), è già tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR. Inoltre è data facoltà ai Comuni di prevedere il diritto per alcune categorie di utenti di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (art. 18b cpv. 4 LALPAmp), così come prevedere delle tasse causali specifiche su alcune categorie di rifiuti (art. 18c cpv. 1 LALPAmp). Infine la modifica parziale della legge ha introdotto i principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1 LALPAmp) e della copertura dei costi del 100% del costo servizio di raccolta e di smaltimento (articolo 28 cpv. 2 LALPAmp).

Il Consiglio di Stato, con pubblicazione sul FU del 2 giugno 2017 (cfr. n. 44 pag. 4837), ha fissato il termine del 30 giugno 2019 entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i rispettivi Regolamenti comunali (cfr. art. 28 cpv. 1 LALPAmp).

2.

Per quanto riguarda il Comune di Vacallo, oggi la materia è disciplinata dal Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 1991. Esso prevede il pagamento di una tassa base, fissata annualmente dal Municipio mediante Ordinanza, alla quale si applica un coefficiente, che in concreto va dallo 0 all'1,7 (ad eccezione delle attività artigianali che può arrivare a 30), che tiene conto di alcune categorie d'interesse, segnatamente delle economie domestiche, delle industrie, degli esercizi pubblici, ecc (cfr. art. 20 lett. a cifra 1 del Regolamento). Per l'anno 2017 il Municipio, come avviene dal 2001, con ordinanza del 27 febbraio 2017, ha fissato l'importo della tassa base a CHF 165.00 a cui va aggiunta l'IVA all'8%.

Il Regolamento contempla che il Municipio può disciplinare mediante Ordinanza le modalità di raccolta, e meglio i punti, la frequenza, gli orari, le quantità, nonché il sistema di raccolta separata dei rifiuti riciclabili. Nel dettaglio l'attuale disciplina prevede che i rifiuti solidi urbani non riciclabili (RSU) sono raccolti lungo un itinerario determinato dal Municipio che, nel caso di proprietà limitatamente raggiungibili, può anche ordinare ai proprietari di depositare i rifiuti nel luogo più vicino al percorso dell'automezzo. Lo stesso vale per la raccolta della carta, dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria di giardini. Per quanto riguarda invece i rifiuti riciclabili, quali per esempio il vetro, il pet, l'alluminio, il materiale plastico, ecc, il Municipio ha recentemente confermato la politica dei Centri di raccolta distribuiti Ecocentro, i cui costi di realizzazione sarebbero stati particolarmente elevati. A questo proposito giova ricordare che nel corso dell'estate 2016 il Municipio ha inaugurato il nuovo Centro di raccolta di Largo Elvezia procedendo nel contempo alla chiusura di quelli ormai inadeguati di Via Franscini e di Via Rusca (cfr. MM 38/2014). Oggi i Centri di raccolta si trovano in Largo Elvezia, in Via San Martino, in Vicolo Molino Nuovo e in Via Roggiana.

3.

I rifiuti solidi urbani, che vengono raccolti sul territorio di Vacallo, sono smaltiti presso l'Azienda Cantonale dei Rifiuti di Giubiasco (ACR) al prezzo di CHF 175.00 la tonnellata. Per quanto riguarda invece i rifiuti riciclabili raccolti presso le piazze di raccolta, il Municipio fa riferimento ad alcune ditte specializzate che provvedono al ritiro e al successivo riutilizzo del materiale applicando ovviamente dei prezzi inferiori rispetto a quelli dell'ACR.

Di seguito la tabella concernente l'ammontare delle tonnellate di rifiuti raccolti sul territorio di Vacallo, catalogate per tipo di rifiuto, e la tabella concernente i costi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Tabella dei quantitativi raccolti (dati in quintali)

Rifiuti solidi urbani

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale	7003	7176	7572	7458	7102	7157	7467	7416	7290	7221	7824	7685	7562	7095	7249	6934	7088	7770	8606	8580	8355
procap	2.43	2.52	2.65	2.65	2.54	2.55	2.62	2.57	2.57	2.50	2.73	2.61	2.53	2.37	2.37	2.23	2.16	2.30	2.52	2.51	2.48

Rifiuti ingombranti

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale	1129	658	603	706	666	676	480	438	557	440	321	294	318	499	396	345	345	675	393	401	327
procap	0.39	0.23	0.21	0.25	0.24	0.24	0.17	0.15	0.20	0.15	0.11	0.10	0.11	0.17	0.13	0.11	0.11	0.20	0.12	0.12	0.10

Rifiuti ingombranti ferrosi

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale	200	240	81	73	78	105	34	73	26	36	83	89	112	96	68	74	70	92	88	94	82
procap	0.07	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02

Raccolta carta

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale	1277	1591	1878	2007	2073	2004	1890	1920	1794	1910	1954	1829	1672	1370	1691	1856	1732	1762	1972	1752	1668
procap	0.44	0.56	0.66	0.71	0.74	0.71	0.66	0.67	0.63	0.66	0.68	0.62	0.56	0.46	0.55	0.60	0.53	0.52	0.58	0.51	0.49

Raccolta scarti da giardino

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale	632	2702	3032	2904	2906	2941	2922	2928	3078	3202	3188	3298	3130	3710	3690	3517	3561	4213	3719	3863	4958
procap	0.22	0.95	1.06	1.03	1.04	1.05	1.02	1.02	1.08	1.11	1.11	1.12	1.05	1.24	1.21	1.13	1.09	1.25	1.09	1.13	1.47

Raccolta vetro

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale	654	797	795	727	777	748	805	795	902	844	984	968	865	1063	578	805	753	845	890	864	781
procap	0.23	0.28	0.28	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.32	0.29	0.34	0.33	0.29	0.35	0.19	0.26	0.23	0.25	0.26	0.25	0.23

Raccolta legname

Anno	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
totale							229	299	293	310	379	316	348	318	388	380	432	424	427	464	325
procap							0.08	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.10

Tabella dei costi amministrativi, di raccolta e di smaltimento:

720	Raccolta, eliminazione rifiuti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	media
	SPESSE CORRENTI	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	preventivo	preventivo	consuntivi
318.052	Stampa calendario ecologico	8'100.00	9'180.00	9'800.00	9'930.00	9'433.50	10'000.00	8'000.00	9'288.70
311.009	Acquisto contenitori e diversi	11'232.90	6'878.20	935.85	9'825.15	15'066.10	15'000.00	12'000.00	8'787.64
318.036	Servizio raccolta rifiuti domestici	154'608.75	143'165.25	156'566.65	158'943.50	158'067.45	120'000.00	125'000.00	154'270.32
318.037	Servizio raccolta rifiuti ingombranti						20'000.00	20'000.00	
311.009	Raccolta vetri, olii, batterie e diversi	15'211.20	14'963.10	17'626.65	17'659.60	22'689.10	20'000.00	20'000.00	17'629.93
311.009	Raccolta scarti verdi	53'398.40	53'538.25	62'158.85	59'138.20	62'160.92	60'000.00	60'000.00	58'078.92
311.009	Raccolta carta	19'290.80	16'455.90	14'153.75	16'317.45	14'693.00	17'000.00	17'000.00	16'182.18
318.041	Servizio raccolta altri rifiuti						20'000.00	20'000.00	
311.009	Spese azienda smaltimento rifiuti	13'132.10	13'935.30	14'5735.15	146'465.85	147'739.85	145'000.00	150'000.00	141'239.45
318.050	Tassa deposito scarti verdi	40'342.40	41'843.40	44'328.10	50'728.35	38'538.80	48'000.00	48'000.00	43'156.21
311.009	Spese diverse	9'193.60	6'009.10	7'974.60		10'432.19	8'000.00	8'000.00	6'721.90
330.002	Perdite su debitori rifiuti						7'000.00	7'000.00	
	RICAVI CORRENTI								
434.006	Tassa raccolta rifiuti	309'944.20	327'722.90	337'637.00	346'407.55	###	345'000.00	350'000.00	333'827.63
434.007	Vendita contenitori scarti vegetali	196.30	250.00	150.00	150.00	200.00	-	-	189.26
436.010	Contributi privati calendario	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'800.00
434.006	Ricavi diversi	6'998.20	6'762.20	5'546.99	5'882.16	7'943.30	5'000.00	5'000.00	6'626.57
	Totale spese correnti	442'699.15	426'968.50	459'279.60	469'008.10	478'820.91	490'000.00	495'000.00	455'355.25
	Totale ricavi correnti	319'138.70	337'735.10	346'333.99	355'439.71	358'569.79	353'000.00	358'000.00	343'443.46
	Saldo (disavanzo non finanziato da tassa)	-123'560.45	-89'233.40	-112'945.61	-113'568.39	-120'251.12	-137'000.00	-137'000.00	-1119'11.79

Sulla base dei dati di cui sopra, il Municipio esprime le seguenti considerazioni:

- vista la modifica della LALPAmb, con la conseguente introduzione del principio di causalità, si rende necessaria la revisione dell'attuale disciplina comunale. Con l'occasione il Municipio ha ritenuto di procedere ad una rivisitazione complessiva delle normative comunali proponendo con il presente Messaggio l'abrogazione dell'attuale Regolamento, che arreca la data del 1991, con l'introduzione di un nuovo Regolamento.

L'opportunità risiede nel fatto che, come si dirà in seguito, il Municipio, oltre a disciplinare l'introduzione di una tassa base ed una tassa causale, propone anche la modifica di alcuni servizi di raccolta.

- la riorganizzazione dei Centri di raccolta, a fronte di un incremento della popolazione residente, ha permesso perlomeno di limitare l'incremento di produzione di rifiuti solidi urbani (cfr. tabelle). Questo dato confortante deve indurre le autorità ad estendere le possibilità di raccolta differenziata a disposizione della cittadinanza. In questo modo, oltre ad ottenere un vantaggio economico, il bilancio ecologico del Comune si rafforzerà in maniera positiva. A questo proposito giova ricordare come recentemente è stata introdotta a Vacallo la possibilità di depositare separatamente il materiale elettrico ed alcuni tipi di plastiche speciali.
- praticamente tutti i Comuni limitrofi a Vacallo hanno introdotto Regolamenti comunali concernenti il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti rispettosi del principio di causalità. L'adozione del nuovo Regolamento, che prevede l'introduzione di un sacco ufficiale, mira anche a combattere il cosiddetto "turismo del sacco" ritenuto che in futuro la disciplina vigente nel nostro Comune sarà parificata a quella dei Comuni vicini.
- l'attuale tasso di copertura del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è pari al 75 %. L'introduzione del nuovo Regolamento comunale imporrà il raggiungimento del 100 % così come previsto dalle nuove disposizioni cantonali. Per questo motivo è determinante, al fine di rendere il servizio il più fruibile possibile, che il cittadino possa essere messo nelle condizioni di far capo ad una rete di piazze di raccolta capillare e performante.

4.

Il nuovo Regolamento comunale che qui viene proposto, oltre a tenere conto delle novità legislative e giurisprudenziali della materia, propone alcune modifiche concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e della carta, mentre per quanto riguarda gli scarti vegetali, nel rispetto delle normative cantonali, si postula l'introduzione di una tassa causale.

4.1 – Tassa base

In base alle informazioni in possesso del Municipio non è al momento possibile stabilire con precisione quello che sarà il futuro ammontare della tassa base. L'obiettivo del Municipio è quello di impiegare in maniera efficace ed efficiente le risorse a sua disposizione. Per questo motivo l'esecutivo procederà, una volta adottato il presente Regolamento dal Consiglio Comunale, alla messa a concorso dei servizi di raccolta che verranno riorganizzati, segnatamente la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la raccolta degli ingombranti, della carta e degli scarti vegetali. Ci si attende che mediante il pubblico concorso si otterranno delle prestazioni concorrenziali da parte degli operatori del settore che permetterà così al Municipio di calcolare il costo totale dei servizi e stabilire di conseguenza la relativa tassa base.

Secondo la nuova disciplina, il Regolamento comunale dovrà indicare un importo minimo ed un importo massimo.

Ciò posto, il Municipio, al fine di calcolare i suddetti importi, per quanto riguarda la tassa base che, si ricorda, dovrà coprire i costi fissi ed i costi di raccolta del servizio.

Si considera l'importo indicato nel preventivo 2017 di CHF 277'000.00 che corrisponde a CHF 10'000.00 per la stampa del calendario ecologico, CHF 10'000.00 per l'acquisto dei contenitori, CHF 160'000.00 per il servizio di raccolta dei RSU, CHF 20'000.00 per il servizio di raccolta di vetri, batterie oli e d'altri rifiuti, CHF 60'000.00 per la raccolta degli scarti vegetali e CHF 17'000.00 per il servizio di raccolta della carta.

Questo importo va messo in relazione con il numero di utenti che fanno capo al servizio che sono 1'609 (secondo l'attuale Regolamento così suddivisi: 1'060 appartamenti, 249 case unifamiliari fino a 700 mq, 171 case unifamiliari oltre i 700 mq, 125 attività artigianali e commerciali e 4 mediante tariffa speciale).

Sulla base delle considerazioni che precedono l'ipotetico ammontare della tassa base, visti i dati odierni, potrebbe ammontare a CHF 172.00 (CHF 277'000.00 / 1609 utenti = CHF 172.15). Tuttavia si deve considerare che i volumi dei RSU prodotti diminuiranno così come si conteranno i costi per alcuni servizi di raccolta separata di modo che è intenzione del Municipio fissare inizialmente una tassa base con un importo attorno ai CHF 100.00.

In conclusione il Municipio, facendo proprie le precedenti considerazioni, propone che l'importo fissato sia compreso tra i CHF 75.00 e i CHF 175.00 per le economie domestiche con 2 o più persone. Si prevede anche una casistica particolare legata alle economie domestiche composte da una sola persona, per la quale si propone una tassa base da un minimo di CHF 50.00 ad un massimo di CHF 150.00. Ritenuto inoltre che anche chi si trova in difficoltà finanziarie debba beneficiare di questo fondamentale servizio, si prevede una tassa minima compresa fra i CHF 25.00 e i CHF 50.00. Il Municipio, proponendo una forchetta con un importo minimo piuttosto basso, spera, mediante un atteggiamento virtuoso da parte di tutta la popolazione, di poter abbassare in futuro l'ammontare della tassa base.

Per quanto riguarda le attività economiche si prospetta la creazione di 3 categorie: quelle esercitate presso il proprio domicilio, quelle che concernono uffici, piccoli negozi e attività artigianali con produzione limitata e quelle che riguardano attività medio – grandi. Da una parte questa soluzione potrebbe colmare una lacuna dell'attuale Regolamento che non indica con precisione se assoggettare alla tassa di raccolta anche coloro che hanno una attività nel Comune, presso il proprio domicilio, e che già pagano la tassa di raccolta come economia domestica. Dall'altra la soluzione proposta appare essere quella più leggera da un punto di vista degli oneri amministrativi a carico del Comune: la creazione di troppe categorie di società è pertanto sconsigliata. Va comunque ricordata la vocazione residenziale del Comune di Vacallo il cui gettito fiscale è garantito al 95% dalle persone fisiche.

4.2 – Tassa causale

Per quel che concerne la tassa causale, che secondo le disposizioni cantonali dovrà essere compresa tra il CHF 1.10 e CHF 1.30, verrà fissata al fine di raggiungere il tasso di copertura del 100 %.

4.3 – Servizio raccolta dei rifiuti ingombranti

Il Municipio valuta l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti, che prevede la raccolta porta a porta, ormai inadeguato. Infatti, nel corso degli ultimi anni, ricorrono le situazioni di pericolo dettate dall'accatastamento di ingombranti lungo le strade oltre al fatto che alcune volte i cittadini dei Comuni limitrofi colgono l'occasione per deporre a loro volta i rifiuti sul territorio di Vacallo. A ciò si aggiunga il deposito di materiale che andrebbe direttamente smaltito in discarica e che invece viene raccolto dalla squadra operai UTC. Il Municipio propone così che la raccolta degli ingombranti venga centralizzata, in un punto stabilito mediante ordinanza (verosimilmente presso i magazzini comunali di Pizzamiglio) e per più volte all'anno, rinunciando così all'attuale servizio lungo le strade del territorio comunale. Questo, oltre ad offrire la possibilità di uno scambio degli ingombranti, permetterà di evitare che le strade versino in uno stato indecente durante i giorni della raccolta. Inoltre il servizio centralizzato permetterà una gestione di questi rifiuti più efficiente ed efficace.

4.4 – Servizio della raccolta carta

Il Municipio mira a potenziare il servizio di raccolta della carta che oggi prevede la raccolta lungo le strade comunali, introducendo la possibilità di deposito nei Centri di raccolta mediante appositi contenitori. In questo modo è data la possibilità al cittadino di procedere al deposito della carta regolarmente, per esempio anche in caso di trasloco, a differenza di oggi che invece deve attendere il giorno mensile stabilito dal Municipio.

4.5 – Servizio di raccolta degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria

Oggi il servizio di raccolta degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria avviene lungo le strade del territorio comunale. Il Regolamento prevede l'applicazione del coefficiente dello 0,7 che ammonta a CHF 115.50 più IVA, per i giardini di stabili plurifamiliari, oltre ad un coefficiente differenziato per le case unifamiliari (1,5 o 1,7 a seconda della grandezza del fondo).

La nuova disciplina cantonale, come indicato in ingresso, prevede che i Comuni possono introdurre una tassa causale per la raccolta degli scarti vegetali. Il Municipio intende seguire tale possibilità ritenendola più rispettosa del principio della parità di trattamento. Infatti, se si evitasse di introdurre questa ulteriore tassa causale, allora i costi legati alla raccolta e allo smaltimento degli scarti vegetali ricadrebbero anche sui cittadini che non dispongono di un giardino. Al contrario la previsione di una tassa causale colpirebbe soltanto coloro che produrrebbero gli scarti vegetali. Inoltre l'introduzione di una tassa casuale sugli scarti vegetali dovrebbe incentivare la creazione del compostaggio all'interno del proprio giardino con conseguente diminuzione della produzione degli scarti vegetali e risparmio economico sui costi di raccolta e di smaltimento.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta il Municipio intende mantenere l'attuale sistema ritenendolo adeguato agli scopi e particolarmente favorevole alla cittadinanza che può godere di un servizio di prossimità. La riscossione della tassa casuale avverrà mediante la vendita di fascine ufficiali per la raccolta di rami e arbusti e di fascette ufficiali per la vuotatura del contenitore da 240 L di cui già oggi diverse economie di domestiche del nostro Comune dispongono.

Infine, per quel concerne l'ammontare di detta tassa causale, il Municipio osserva che in base alle informazioni in suo possesso oggi risulta essere particolarmente difficile fissare degli importi attendibili. Vi sono parecchi fattori che in futuro potrebbero ridurre notevolmente la produzione di scarti vegetali nel nostro Comune (per esempio la creazione del compostaggio all'interno del proprio giardino). Per questo motivo il Municipio opta per una forchetta il cui importo minimo è pari a CHF 0.00 potendo in questo modo calibrare con più precisione la tassa causale nella futura Ordinanza. A titolo abbondanziale si rileva che nel consuntivo 2016 i costi di raccolta degli scarti vegetali ammontavano a CHF 62'160.92, mentre i costi di smaltimento a CHF 38'538.00.

4.6 – Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei RSU il Municipio intende mantenere l'attuale servizio che valuta efficace, soprattutto considerando la vocazione residenziale del Comune di Vacallo. Si propone anche di mantenere l'attuale base legale che possa permettere ai cittadini che lo vorranno la possibilità di far capo a dei contenitori interrati.

4.7 – Agevolazioni sociali

Il Municipio propone l'introduzione di alcune agevolazioni sociali per alcune categorie ritenute particolarmente bisognose. In particolare si fa riferimento alle famiglie con figli aventi età inferiore ai 3 anni, che potranno ottenere un determinato numero di sacchi ufficiali a titolo gratuito. Inoltre ai beneficiari di prestazioni assistenziali sarà richiesta una tassa base contenuta.

4.8 – Norma anti littering

Mediante l'art. 7 cpv. 1 lett. b si propone l'introduzione della base legale per combattere il fenomeno del "littering". Il Municipio, in caso di violazione della summenzionata disposizione, potrà aprire una procedura contravvenzionale nei confronti dell'avventore e pronunciare la condanna al pagamento di una multa, come previsto dall'art. 20, sino a CHF 10'000.

4.9 – Vendita dei sacchi ufficiali e delle fascette e fascine ufficiali

La vendita dei sacchi ufficiali potrà avvenire presso la Cancelleria comunale, così come presso alcuni rivenditori autorizzati presenti sul territorio comunale. Le vendite delle fascine e delle fascette per i giardini avverrà presso esclusivamente presso la Cancelleria comunale. Il Municipio disciplinerà mediante Ordinanza i dettagli.

4.10 – Calendario ecologico

Il Municipio intende mantenere l'attuale calendario ecologico, distribuito a tutti i fuochi del Comune e i cui costi annuali ammontano a CHF 10'000.00, ritenendolo uno strumento particolarmente apprezzato dalla popolazione e utile ad informarla sul servizio di raccolta dei rifiuti.

5.

Tutto ciò posto, il Municipio di Vacallo sottopone al Consiglio comunale il presente Messaggio Municipale chiedente l'adozione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti con la contestuale abrogazione del vecchio Regolamento del 1991. In seguito il Municipio procederà con la messa a concorso dei servizi di raccolta ed infine, appreso l'ammontare del costo dei servizi, emanerà la nuova Ordinanza con l'indicazione della tassa base e delle tasse causali. Questa procedura permetterà il rispetto del termine, fissato dal Consiglio di Stato, scadente il 30 giugno 2019 per l'introduzione della nuova disciplina nei Regolamenti del Comune.

Il messaggio è demandato per esame alle commissioni della gestione e petizioni.

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria e v'invitiamo a

r i s o l v e r e:

1. È approvato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Vacallo.
2. È abrogato il Regolamento comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Vacallo del 19 dicembre 1991.

Con cordiali saluti

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco :
Marco Rizza

Il Segretario :
Filippo Pezzati

Allegato: nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Proposta di

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(

INDICE

Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Doveri dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Sacchi ufficiali, imballaggi, contenitori ed esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Tassa causale concernente gli scarti vegetali
- Art. 18 Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Vacallo

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Campo d'applicazione

- 1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, segnatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Vacallo nonché il relativo finanziamento.
- 2 Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- 3 È vietato l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 - Principi della gestione dei rifiuti

- 1 La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 2 Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 - Compiti del Comune

- 1 Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
- 2 In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.
- 3 Il Municipio provvede alla attuazione del presente Regolamento ed emana le relative ordinanze di applicazione.

Art. 4 – Definizioni

- 1 Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, dalle attività d'impresa aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, dai residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, dei cestini e dei rifiuti di scuole e di uffici pubblici.
In particolare sono considerati tali:
 - a) i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- 2 I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- 3 Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 – Doveri dei detentori dei rifiuti

- 1 I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori ubicati nel territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 2 I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 3 Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso i Centri di raccolta presenti sul territorio comunale e designate dal Municipio tramite Ordinanza. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 4 I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali, segnatamente legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia e erba, non compostati in questo modo devono essere depositati lungo le strade pubbliche all'interno dei contenitori e fascine autorizzati, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite Ordinanza.
- 5 I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 6 I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- 7 Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 – Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1 Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 2 Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 – Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II

Organizzazione del servizio raccolta

Art. 8 – Raccolta dei rifiuti urbani

- 1 Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i Centri di raccolta mediante Ordinanza, e meglio stabilisce
 - a) per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i Centri di raccolta;
 - b) le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2 Il Municipio deve tener conto dei seguenti principi:
 - a) il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene sul territorio comunale;
 - b) il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviene presso un punto di raccolta indicato dal Municipio;
 - c) il servizio di raccolta dei rifiuti cartacei prodotti dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici avviene presso i Centri di raccolta e sul territorio comunale;
 - d) il servizio di raccolta degli scarti vegetali proveniente dalla manutenzione ordinaria dei giardini avviene sul territorio comunale;
- 3 La raccolta che avviene sul territorio comunale è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- 4 In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite, in particolare laddove le caratteristiche della strada d'accesso, le dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta generano dei problemi di viabilità per singole zone rispettivamente di accessibilità ad alcune proprietà.
- 5 Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti, in casi particolarmente speciali, disciplinati nella relativa Ordinanza, il Municipio può autorizzare la squadra UTC ad effettuare operazioni di sgombero presso abitazioni private.

Art. 9 – Utenti autorizzati

- 1 Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Vacallo.
- 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 – Sacchi ufficiali, Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1 I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente nei sacchi ufficiali rispettivamente nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2 Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, segnatamente il sacco ufficiale, le modalità di consegna, la frequenza e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3 Per stabili abitativi con più appartamenti, quartieri, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un elevato volume di rifiuti la settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori interrati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- 4 I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 – Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1 Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - t) gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria di giardini, da interventi selvicolturali, da taglio di grandi piante, da opere di ingegneria ambientale;
- 2 i rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso i Centri di raccolta autorizzati.
- 3 In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 – Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- 1 I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- 2 Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Art. 13 – Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III

Finanziamento

Art. 14 – Principio

- 1 Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione, di gestione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale, il Municipio, mediante Ordinanza preleva delle tasse conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2 Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) ed altre tasse causali (art. 17).
- 3 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini (cfr. art. 28 cpv. 2 LALPAmb).
- 4 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 – Tassa base

- 1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2 Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche aventi sede nel Comune, così come i proprietari di residenze secondarie site nel territorio comunale. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 3 Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:
 - a) economie domestiche aventi una persona o residenze secondarie: minimo CHF 50.00 – massimo CHF 150.00;
 - b) economie domestiche aventi 2 o più persone: minimo CHF 75.00 – massimo CHF 175.00;
 - c) persone a beneficio di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971: minimo CHF 25.00 – massimo CHF 50.00;
 - d) per quanto riguarda le attività economiche sul territorio comunale:
 - che sono svolte presso la propria economia domestica: minimo CHF 25.00 – massimo CHF 100.00 di supplemento;
 - che concernono uffici, magazzini, piccoli negozi e piccole attività artigianali: minimo CHF 150.00 – massimo CHF 400.00;
 - che riguardano industrie, esercizi pubblici, alberghi, garage, carrozzerie, distributori di benzina, banche, uffici postali, farmacie, negozi e attività artigianali medie e grandi: minimo CHF 250.00 – massimo CHF 500.00.

Art. 16 – Tassa sul quantitativo

- 1 La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- 2 Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- 3 Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- 4 Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Art. 17 – Tassa causale concernente gli scarti vegetali

- 1 Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
 - a) fascine lunghezza massima 150 cm e 25 kg: minimo CHF 0.00 – massimo 20.00.
 - b) contenitore di plastica fino a 240 Lit, ogni vuotatura da CHF 0.00 a CHF 50.00.
 - c) Le tasse elencate s'intendono IVA inclusa.
- 2 Le tasse sono stabilite annualmente da Municipio tramite Ordinanza, sulla base del preventivo di spesa del servizio organizzato dal Municipio.

Art. 18 – Esigibilità

- 1 La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.
- 2 In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3 Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV

Norme finali

Art. 19 – Attuazione e misure d'esecuzione

- 1 Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- 3 Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4 Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5 Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- 6 La fattura della tassa è parificata ad una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

Art. 20 – Rimedi giuridici

- 1 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 – Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22 – Entrata in vigore e abrogazioni

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- 2 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio Comunale

La Presidente:
Serenella Inches

Il Segretario:
Filippo Pezzati

Adottato dal Consiglio Comunale il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione 2